



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 26/11/2025

Numero Registro Dipartimento 1968

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17791 DEL 26/11/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) individuati catastalmente al foglio di mappa catastale n. 6, particelle nn. 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218, richiedente S.G. Estrazioni S.r.l. - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2024 e successiva integrazione con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 07/08/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la l.r. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- il D.P.G.R. n. 66 del 01/11/2025 avente ad oggetto il Regolamento di riorganizzazione delle articolazioni amministrative della Giunta Regionale, il quale entrerà in vigore a partire dal 01/12/2025;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.”;
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione”;
- la Delibera n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Iritano l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”;
- la D.G.R. n. 297 del 23/06/2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, l'avv. Francesca Palumbo, Dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito all'avv. Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot.n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 11365 del 01/08/2025 concernente: "Assegnazione della Responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità - Modifica ed integrazione del Decreto del Dirigente di Settore n.2225 del 19/02/2025", con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Dott. Elia Gullo la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 recante “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- l'art. 1, commi 1° e 3° del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e

di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici”, che prevedono che: *“Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)”* e che: *“in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)”*;

- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 che ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *“Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata”*;
- l'art. 4 della Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: *“sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”*;
- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che afferma: *“I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”*, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente: “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *“Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insusciabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, il quale ha subito l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 15 giugno 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168, che al comma 5 afferma che *“l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo”* ed al comma 6 che *“con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di usi civici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente: “Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che: *“le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto*

finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;

- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

VISTO altresì

- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità” la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici, precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che

- la società S.G. Estrazioni S.r.l. ha richiesto al Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), con nota prot. 3729 del 06/06/2023, l'accertamento demaniale relativo ad un appezzamento di terreno catastalmente individuato al foglio di mappa n. 6 particelle nn. 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218;
- con decreto n. 7325 del 28.05.2024 la Regione Calabria “Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex l.r. n. 6/2021” ha rilasciato l'autorizzazione a norma dell'art. 4, 7, 14 comma 1 lettera a e comma 2, art. 59 bis della PMPF, art. 4 comma 5 L.R. n.45/2021 – promossa dalla società S.G. Estrazioni S.r.l.;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 347546 Aoo/Regcal del 19/07/2023, la Società S.G. Estrazioni S.r.l., ha presentato domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia sita nei terreni oggetto di accertamento;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 420115 del 27/09/2023 dal competente Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile, il Settore n. 1 competente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione con nota prot. N. 501154 del 13/11/2023, ha rappresentato che *“ai sensi dell'art. 1, comma 5, l.r.18/2007 vengono conferite ai Comuni tutte le funzioni e compiti amministrativi in materia di usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale. Anche l'art. 25 precisa che dal momento dell'entrata in vigore della legge cessano di diritto le competenze in capo alla Regione, con esclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza privata la cui domanda sia stata presentata in precedenza, i quali sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni. Pertanto il Comune interessato è l'Ente legittimato a partecipare alle Conferenze dei Servizi per la materia degli usi civici in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico (art. 14 c. 1 L.R. 18/2007) nonché ad adottare l'atto finale del procedimento in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (art. 15 c. 1 L.R. 18/2007). Il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo regionale ai sensi dell'art. 15 c. 2 L.R. 18/2007”;*

VISTA

- la nota pec del 23/06/2023, acquisita dal Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale" al prot. regionale n. 288363 del 26/06/2025, con la quale il Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) ha richiesto, ai sensi dell'art. 4 del previgente r.r. 10/2022, il nulla-osta di competenza dipartimentale in ordine all'accertamento dell'eventuale gravame di uso civico sui terreni individuati alle particelle catastali di cui all'oggetto;
- la nota prot. regionale n. 310147 del 06.07.2023 con la quale veniva rilasciato il nulla-osta di competenza dipartimentale, ai sensi dell'art. 4 del previgente r.r. 10/2022;
- la nota prot. n. 594/2024 con la quale è stata indetta, dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Lorenzo del Vallo, la Manifestazione di Interesse per l'affidamento dell'incarico di Perito/Istruttore Demaniale per l'accertamento degli usi civici sui terreni in oggetto ai sensi della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i.;
- la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 339 del 17.09.2024 con la quale è stato affidato l'incarico di Perito/Istruttore Demaniale per l'accertamento degli usi civici ai sensi della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i., sui terreni in oggetto;
- la nota prot. n. 5986 del 23/09/2024, con la quale il PID incaricato ha depositato presso il Comune di San Lorenzo del Vallo, la Relazione di accertamento, nella quale viene dichiarato che: *"I terreni in oggetto di indagine demaniale, situati in località Maderose o Malerose nel Comune di San Lorenzo del Vallo allibrati al foglio di mappa n.6 particelle catastali n. 816-811-812-815-543560-540-541-218 attualmente in parte a seminativo e macchia Mediterranea non sono annoverati tra le terre ad uso civico. Non grava nessun tipo di uso civico e la loro natura giuridica è allodiale. Non esistono usi civici sulle particelle catastale anzidette"*;
- la nota avente prot. n. 660 del 01.10.2024 è stata pubblicata per giorni 30 sull'Albo Pretorio e sulla home page del sito web istituzionale la comunicazione di conclusione accertamento degli usi civici sui terreni nel comune di San Lorenzo del Vallo ai sensi della L.R. n. 18/2007 e successiva l.r. n. 4/2024;
- la Delibera di Giunta comunale n. 67 del 25/11/2024 con annessa relazione del PID, pervenuta a mezzo pec il 27/11/2024, acquisita agli atti con prot. n. 747962 del 28/11/2024, con la quale il Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) ha adottato l'atto finale del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. regionale n. 23003 del 14/01/2025 con la quale il Dipartimento, a seguito della verifica della delibera di Giunta comunale n. 67 del 25/11/2024, ha richiesto al Comune integrazioni istruttorie ai sensi dell'art.15 comma 4 della l.r.18/2007 e ss.mm.ii.;
- la nota pec del 17/02/2025, acquisita al protocollo regionale n. 103933 del 18/02/2025, con la quale il PID trasmetteva integrazioni ed allegati alla relazione peritale approvata con delibera di Giunta comunale n. 67 del 25/11/2024;
- la nota prot. n. 176319 del 19/03/2025 con la quale si riscontrava alla pec del 17/02/2025, acquisita al protocollo regionale n. 103933 del 18/02/2025, chiedendo ulteriori chiarimenti in merito ai documenti allegati;
- la nota del Comune di San Lorenzo del Vallo prot. 0003510 del 03/06/2025, acquisita al protocollo regionale n. 395332 del 03/06/2025, con la quale venivano trasmessi gli allegati peritali e ulteriori delucidazioni precisando nelle conclusioni che: *"I documenti e gli Atti demaniali sono probatori. In base ai documenti di cui alle pagine precedenti, Maderose ricade nel territorio di Altomonte. Tale descrizione documentaria è stata acclarata tramite le planimetrie accluse alla presente Relazione. In merito alle elaborazioni grafiche sulla CTR esistente, l'area di accertamento demaniale si trova in località Val di Crepacuore, e non in contrada Malerose / Maderose. Località Val di Crepacuore è la contrada dove ricade l'area oggetto di accertamento demaniale ed è stata evidenziata rispetto ai demani più prossimi (Feduli e Gentilino). Val di Crepacuore non è menzionata in alcun documento demaniale. Si evidenzia, inoltre, che inizialmente per mero accidentale errore, i luoghi di indagini demaniali*

erano stati menzionati ricadenti in contrada Maderose / Malerose, ma alla luce delle più approfondite verifiche riportate in codesta perizia, ci si trova in contrada Val di Crepacuore, come riportato sulla CTR e riscontrabile da chi legge”;

- la nota prot. N. 489328 del 02/07/2025, con la quale si riscontrava la nota del Comune di San Lorenzo del Vallo prot. 0003510 del 03/06/2025, acquisita agli atti con il prot. N. 395332 del 03/06/2025, precisando che: *“gli atti integrativi trasmessi, vanno comunque approvati con Delibera di Giunta Comunale ai sensi del art. 15, comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che dovrà attestare l'avvenuta pubblicazione in albo pretorio e notifica agli interessati e l'assenza di osservazioni nei termini di legge”;*
- la Delibera di Giunta comunale n. 53 del 07/08/2025 con annessi atti integrativi del PID, pervenuta a mezzo pec il 08/08/2025, acquisita agli atti con prot. n. 601160 del 08/08/2025, con la quale il Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) ha adottato le integrazioni all'atto finale del procedimento (Delibera di Giunta comunale n. 67 del 25/11/2024) ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 611103 del 13/08/2025, con la quale si chiedevano ulteriori integrazioni al Comune di San Lorenzo del Vallo, in particolare comunicando che: *“Nonostante l'esito negativo dell'accertamento demaniale riguardante la sussistenza del vincolo di uso civico sui terreni indagati, si ritiene imprescindibile procedere con le notifiche individuali ai soggetti interessati dal procedimento (proprietari, possessori e detentori qualificati), per come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, è necessario che codesto Comune attesti l'avvenuta notificazione ai soggetti interessati nei modi stabiliti dalla normativa vigente, in conformità con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del Regolamento della Regione Calabria n. 15 del 2024. Rammentiamo, che l'obbligo di notifica ai soggetti interessati (tra cui il Comune di Altomonte) e l'assenza di osservazioni nei termini di legge era già stato evidenziato a codesta Amministrazione con le nostre precedenti note prot. n. 23003 del 14/01/2025 e prot. n. 489328 del 02/07/2025. Inoltre, la relazione demaniale del PID incaricato risulta priva dell'attestazione prevista dall'art. 6, comma 2, del r.r. 15/2024. Tale assenza costituisce un elemento critico da sanare per garantire la completezza del documento peritale in conformità alla normativa vigente”;*
- la nota pec del 07/10/2025 con la quale il Comune di San Lorenzo del Vallo comunicava che: *“In riferimento alla Vs richiesta prot.611103 del 13.08.2025, si attesta che in data 02/10/2025 è stata avviata la procedura di avviso delle parti interessate, in riferimento all'accertamento demaniale sul foglio di mappa catastale n.6 particelle 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218 del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), pubblicato all'albo pretorio n. 689/2025. Inoltre in data 18/09/2025 il PID ha trasmesso, in riferimento alla perizia demaniale di cui sopra, asseverazione richiesta dalla Regione sempre con la stessa nota del 13.08.2025 prot. 611103”;*
- la nota prot. 7297 del 06/11/2025, acquisita agli atti al protocollo regionale n. 846280 del 06/11/2025, con la quale il Comune di San Lorenzo del Vallo attestava che non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di accertamento demaniale sul foglio di mappa catastale n.6 particelle 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218 del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS);

CONSIDERATO che il Comune di San Lorenzo del Vallo (CS):

- con i provvedimenti deliberativi n. 67 del 25/11/2024 e n. 53 del 07/08/2025 ha formalmente attestato che sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio comunale gli atti peritali prodotti dal PID incaricato, per come previsto dall'art. 12 del r.r. 15/2024, e che terminata la pubblicazione, secondo tempi e modi previsti, non emergevano eventuali osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- ad integrazione di quanto sopra, con nota prot. 7297 del 06/11/2025, acquisita agli atti al protocollo regionale n. 846280 del 06/11/2025, veniva attestato che (trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica ai soggetti interessati dal procedimento di accertamento) non sono pervenute all'ente osservazioni ed opposizioni di sorta in merito al procedimento di

accertamento demaniale sul foglio di mappa catastale n.6 particelle 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218 del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS);

ESAMINATI i provvedimenti deliberativi n. 67 del 25/11/2024 e n. 53 del 07/08/2025 dell'Amministrazione comunale di San Lorenzo del Vallo (CS), gli atti peritali depositati dal PID incaricato, i relativi allegati ed integrazioni, e verificato che gli stessi appaiono conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che la relazione di accertamento demaniale ha natura di atto pubblico, e pertanto, al Pid che l'ha redatto, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale;
- che la relazione per l'accertamento dell'esistenza di usi civici è l'atto attraverso il quale il Pid incaricato procede, attraverso ricerche storiche, giuridiche, catastali a verificare la presenza di diritti di uso civico e che le conclusioni a cui egli perviene rientrano nel novero delle affermazioni, constatazioni e giudizi, prodotti, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 del r.r. 15/2024, all'esito di operazioni svolte *"(...) con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, (...) consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000"*, e che *"le informazioni e le conclusioni contenute nella relazione sono veritiere e basate su indagini accurate e imparziali"* all'esito di un incarico svolto *"con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna"*; pertanto, per quanto sopra, il Pid incaricato attesta sotto sua espressa e personale responsabilità la veridicità di quanto prodotto nell'elaborato peritale;
- in tema di usi civici, per giurisprudenza costante, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio. Nel caso in esame, il Pid attesta che il terreno oggetto di accertamento non fa parte dei demani universali del Comune di Sellia Marina (CZ), per cui viene superata la presunzione della sussistenza degli usi civici in base al brocardo *Ubi Feuda Ibi Demania*;

CONSIDERATO che le valutazioni a cui è pervenuto il Pid incaricato all'esito delle operazioni peritali, seppur deduttivamente e sommariamente argomentate, non appaiono, allo stato degli atti, confutate dagli atti a disposizione del Dipartimento competente, il quale esercita, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., l'esame di legittimità e non di merito, sulle delibere di Giunta Comunale, restando in capo al Comune la responsabilità dell'adozione dell'atto finale del procedimento in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale;

RICHIAMATA la competenza del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e ss.mm.ii., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DIVISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2024 e successiva integrazione con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 07/08/2025, del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), con le quali viene adottato l'atto finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto si prende atto e si approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato comprese le successive integrazioni e tutti gli allegati trasmessi, dai quali risulta che i terreni siti nel Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), al foglio di mappa n. 6 particelle nn. 816, 811, 812, 815, 543, 560, 540, 541, 218, *"...non sono annoverati tra le terre ad uso civico. Non grava nessun tipo di uso civico e la loro natura giuridica è allodiale. Non esistono usi civici sulle particelle catastale anzidette"*;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 67 del 25/11/2024 e successiva integrazione con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 07/08/2025, del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) divengono efficaci a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) sul disposto dell'art. 15 comma 8 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., ai sensi della quale: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3"*, effettuato con il presente decreto.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n. 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, al richiedente l'accertamento e all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed al Dipartimento regionale "AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA - Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali";

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Elia Gullo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)